

Calendario scolastico

Anno scolastico 2020 – 2021

Confermato per l'a.s. 2020/2021 il calendario scolastico regionale già approvato per l'anno in corso con la D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 di carattere permanente.

Inizio delle lezioni

L'inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 14 settembre 2020

Termine delle lezioni

La conclusione delle lezioni è martedì 8 giugno 2021 (seguirà orario termine)

Sospensione delle attività didattiche ed educative

I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le **festività** stabilite a livello nazionale alle quali si aggiungono le sospensioni definite dal calendario regionale e **quelle approvate dal Consiglio di Istituto:**

- tutte le domeniche
- domenica 1° novembre 2020 **Festa di tutti i Santi**
- da lunedì 7 dicembre 2020 (sospensione aggiuntiva) a martedì 8 dicembre 2020 (**Immacolata Concezione**)
- 25 e 26 dicembre 2021
- 1° gennaio 2021
- 6 gennaio 2021 (**Epifania**)
- il lunedì dopo Pasqua
- domenica 25 aprile 2021 **Festa della Liberazione**
- sabato 1° maggio 2021 **Festa del lavoro**
- sabato 8 maggio 2021 **Festa del Santo Patrono**
- mercoledì 2° giugno 2021 **Festa della Repubblica**
- **vacanze natalizie:** da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi)
- **vacanze di carnevale:** da giovedì 18 febbraio 2021 (sospensione aggiuntiva) a sabato 20 febbraio 2021 (compresi)
- **vacanze pasquali:** da giovedì 1° aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021

Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché per specifiche esigenze ambientali ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.lgs. 297/94.

Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel

limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.